

DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA (TG2)
AVVISO NUM. 2026/006/SC/000000398/0/001

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DOMICILIATO IN
CORSO GARIBALDI 59 42121 REGGIO NELL'EMILIA (RE)



Verifica di corrispondenza con il documento originale disponibile fino al 27/09/2026 sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate alla URL <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerGlifo/IVerificaGlifo.jsp>
Codice di verifica:6cad734d18 - ID documento: 09004e2022817d35

**AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

AVVISO NUM. 2026/006/SC/000000398/0/001

DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA (TG2)Il DIRETTORE PROVINCIALE PIERLEONI DONATELLA
avverte

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

C.F. 00209290352

DOMICILIATO IN
CORSO GARIBALDI 59 42121 REGGIO NELL'EMILIA (RE)
IN QUALITA' DI CONVENUTO

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000000398/2026

DEL 20/03/26 EMESSO DAL UFF. GIUDICE PACE REGGIO EMILIA
DA REGISTRARE, AI SENSI DELL'ART. 57, CO. 1.1, DPR N. 131/1986

e per i seguenti motivi:

REGISTRAZIONE ATTO GIUDIZIARIO - ARTT. 37 D.P.R. 131/1986 (TUR) E 8 TARIFFA
ALLEGATA PARTE PRIMA (TP1).
-CONDANNA DI PAGAMENTO SOMMA: ART. 8 C. 1 LETT. B) TP1-
SI PREGA DI COMUNICARE LA RICEVUTA DI VERSAMENTO AL SEGUENTE INDIRIZZO
E-MAIL: DP.REGGIOEMILIA.UTREGGIOEMILIA@AGENZIAENTRATE.IT.
CONTROPARTI: GACCIOLI MARCO
FUNZIONARIO REFERENTE
DOTT. ANDREA FARIGU 0522 234458le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora sono stati liquidati
come segue:

ATTI GIUDIZIARI - IMPOSTA DI REGISTRO	A196	201,00
	TOTALE	201,00 EURO
ATTI GIUDIZIARI - SPESE DI NOTIFICA (*)	9400	8,75

(*) nel caso di notifica del presente atto tramite posta elettronica certificata
(PEC) non sono dovute le spese di notifica sopra indicate ed individuate nell'
allegato modello di pagamento con il codice tributo 9400IL FUNZIONARIO DELEGATO (**)
FRANCESCO COSENZO BOVE
Firmato digitalmente

(**) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE PIERLEONI DONATELLA



INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento **ANTONIO MANFRIDA**

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello di pagamento che trova in allegato. Si precisa che qualora la notifica del presente atto avvenga tramite posta elettronica certificata (PEC) le spese di notifica presenti nell'allegato modello di pagamento con il codice tributo **9400** non sono dovute. Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento o il codice atto.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

3) Riesame in autotutela (Art. 10-quater e art. 10-quinquies Legge n. 212/2000)

Se il contribuente ritiene che questo atto non sia fondato può chiedere all'Agenzia delle entrate di riesaminare l'atto in autotutela. In questo modo invita l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi e i dati contenuti in questo atto. La richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso.

La richiesta di autotutela deve essere presentata all'ufficio indicato in intestazione, allegando la documentazione a supporto della richiesta.

4) Ricorso

Quando e come presentare ricorso (artt. da 18 a 22 Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 della legge n. 742/1969).

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente e notificato alla Direzione **PROVINCIALE** che ha emesso l'atto.

Come notificare il ricorso

La notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo ufficio: **dp.reggioemilia@pce.agenziaentrate.it**

Dati da indicare nel ricorso

- la Corte di giustizia tributaria di primo grado a cui si presenta il ricorso
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti, che equivale all'elezione di domicilio
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la Direzione **PROVINCIALE** contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

In caso di controversie di valore fino a 3.000 euro il contribuente può stare in giudizio senza assistenza tecnica.

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Ai fini della costituzione in giudizio, bisogna inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto impugnato e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

5) Ulteriori informazioni e assistenza

Per ulteriori informazioni e richieste di assistenza relative a questo atto rivolgersi alla seguente sede della Direzione

NEL CASO IN CUI IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SIA STATO GIÀ EFFETTUATO SI PREGA DI NON TENER CONTO DEL PRESENTE AVVISO E DI FAR PERVENIRE LA RICEVUTA DI VERSAMENTO (MOD. F/24). SE L'ATTO È DEFINITO SECONDO LE MODALITÀ DEL PUNTO 1) LA SANZIONE È RIDOTTA AD UN TERZO.








In caso di mancato recapito restituire a:
AGENZIA DELLE ENTRATE AG – NORD
C/O POSTEL MELZO
VIA AUGUSTO ERBA 15
20066 MELZO MI

2° Recapito Automatico

AGE



38171937974-6



DCOPD3720

Aut. MBPA/C/0037/2016

26018407
2155--1310 9 1

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
CORSO GARIBALDI 59
42121 REGGIO NELL'EMILIA RE